

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 3/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 29 gennaio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 in base al quale la Cassa è stata trasformata in associazione;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi dal 2004 al 2007, nonché le annesse relazioni del Presidente del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Guido Maccagno e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi dal 2004 al 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi
– corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione
– della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce
perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958,
alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti
consuntivi per gli esercizi dal 2004 al 2007 – corredati delle relazioni
degli organi di amministrazione e di controllo – della Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commer-
ciali, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa stessa.

ESTENSORE

Guido Maccagno

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2010.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVI-
DENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI
COMMERCIALI PER GLI ESERCIZI 2004, 2005, 2006 E 2007

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Profili ordinamentali	»	14
2. Gli organi	»	17
3. Il personale	»	21
4. Incarichi e consulenze	»	24
5. La gestione previdenziale ed assistenziale	»	26
<i>a. Gli iscritti</i>	»	26
<i>b. Le entrate</i>	»	29
<i>c. Le prestazioni previdenziali e l'indennità di maternità</i>	»	37
<i>d. Le prestazioni assistenziali</i>	»	41
6. La gestione patrimoniale	»	43
<i>a. Il patrimonio immobiliare</i>	»	43
<i>b. Il patrimonio mobiliare</i>	»	48
7. I bilanci	»	54
<i>a. Il conto economico aggregato</i>	»	56
<i>b. Lo stato patrimoniale aggregato</i>	»	58
8. I bilanci tecnici	»	64
9. Le società controllate e collegate	»	71
Considerazioni conclusive	»	79

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fino all'esercizio 2003.¹

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa agli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007.

¹ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XV legislatura, Doc. XV, n.22

1. Profili ordinamentali

L'ordinamento della Cassa, istituita con personalità di diritto pubblico dalla legge 9 febbraio 1963, n. 160, è stato riformato con la legge 30 dicembre 1991, n. 414.

In forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in associazioni o fondazioni, il Comitato dei delegati della Cassa con deliberazione del 26 novembre 1994 ha stabilito la trasformazione in associazione con personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 1995.

La legge 24 febbraio 2005, n.34, con la quale veniva conferita delega al Governo per l'unificazione dell'Ordine dei ragionieri e dei periti contabili e dell'Ordine dei dottori commercialisti in un solo Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, finalità realizzata con il decreto legislativo n. 139 del 2005, prevedeva all'articolo 4, una ulteriore delega per l'adozione, entro il 31 marzo 2007, di uno o più decreti legislativi recanti misure intese a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della Cassa dottori commercialisti e della Cassa ragionieri per realizzare la loro unificazione. La normativa delegata non è stata emanata entro il termine fissato in assenza di un progetto di unificazione condiviso da entrambe le Casse.

La vigilanza sulla Cassa è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'economia e delle finanze anche mediante la presenza nei collegi dei sindaci di rappresentanti delle predette amministrazioni.

La Cassa provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale, che esercitano la professione con carattere di continuità, e dei loro familiari. I trattamenti consistono nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e invalidità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità una tantum, indennità di maternità.

Oltre alle sopradescritte prestazioni la Cassa può procedere, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa approvato con decreto interministeriale 17 luglio 2007, ad erogazioni a titolo assistenziale consistenti in sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare ed in assegni per l'assistenza ai figli minori disabili gravi.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione derivano dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi del patrimonio immobiliare e mobiliare.

La riforma del sistema previdenziale

Dal 2004 ha iniziato ad avere applicazione la riforma strutturale del sistema previdenziale che ha visto il passaggio da un sistema a ripartizione reddituale ad un sistema contributivo a capitalizzazione. Il Comitato dei delegati ha deliberato un nuovo regolamento, approvato con il decreto interministeriale del 22 aprile 2004, con il quale è stata data esecuzione alla riforma.

La riforma previdenziale ha previsto:

- il consolidamento al 31 dicembre 2003 della prestazione maturata da ciascun iscritto nel sistema a ripartizione reddituale;
- il passaggio dal 1° gennaio 2004 ad un sistema di calcolo contributivo della prestazione previdenziale;
- un contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale con un massimale reddituale per il 2004 di 82.417 euro con un'aliquota variabile, a scelta dell'iscritto, compresa tra l'8% ed il 15%;
- un contributo soggettivo minimo annuale di 2.500 euro;
- un contributo integrativo minimo annuale di 750 euro portato a 1.500 euro con decorrenza dal 2005;
- l'aumento della contribuzione integrativa dal 2% al 4% a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- un contributo soggettivo supplementare pari allo 0,5% del reddito professionale con un minimo di 150 euro destinato al finanziamento dei trattamenti di assistenza e solidarietà ed alle integrazioni al minimo delle prestazioni previdenziali di invalidità, inabilità e per le pensioni indirette.

Sono altresì dovuti alla Cassa, nei casi disciplinati dal decreto leg.vo 26 marzo 2001, n.151 e dalla legge 5 marzo 1990, n.45, i contributi ed i versamenti previsti, rispettivamente, per l'erogazione dell'indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

In relazione alle modifiche introdotte al sistema previdenziale con l'adozione del sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il fondo per la previdenza è stato suddiviso in due sezioni, A e B, ciascuna dotata di autonomia contabile e finanziaria ed è stato previsto un fondo per la solidarietà e per l'assistenza.

Alla sezione A del fondo per la previdenza affluiscono:

- a) il patrimonio determinato al 31 dicembre 2003 ed i redditi dei relativi investimenti;
- b) il gettito del contributo integrativo unitamente alle somme versate per periodi ricongiunti e/o riscattati con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2004;
- c) l'importo delle sanzioni e degli interessi conseguenti all'inosservanza degli obblighi in tema di comunicazioni e/o versamenti contributivi riguardanti periodi anteriori al 1° gennaio 2004.

La sezione "A" è destinata al pagamento delle prestazioni liquidate con il sistema di calcolo retributivo e delle spese annuali di gestione.

Alla sezione B del fondo per la previdenza affluiscono:

- a) il contributo soggettivo;
- b) le somme versate per periodi ricongiunti e/o riscattati con decorrenza soggettiva posteriore al 31 dicembre 2003;
- c) i redditi degli investimenti effettuati con i contributi di cui alla sezione B.

La sezione "B" è destinata al pagamento delle prestazioni liquidate con il sistema contributivo.

Nel fondo per la previdenza confluiscono, con separata evidenza contabile, i contributi di maternità destinati al finanziamento delle relative prestazioni.

Al fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza affluiscono:

- a) il gettito del contributo soggettivo supplementare;
- b) l'importo delle sanzioni e degli interessi conseguenti all'inosservanza degli obblighi in tema di comunicazioni e/o versamenti contributivi riguardanti periodi posteriori al 31 dicembre 2003.

Il fondo per le prestazioni di solidarietà ed assistenza è destinato al pagamento delle prestazioni assistenziali ed all'integrazione al minimo delle pensioni di inabilità, invalidità ed indirette.